

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE "PRATOTEATRO"



In data 9 febbraio 2016 in Prato in viale delle Repubblica 239, si sono riuniti i seguenti Signori:

DANIELE GRIGGIO, nato a Padova il 06/02/1952 ed ivi residente a Prato in Via Rinaldesca 30 CF.GRGDNL52B06G224D.

TOMMASO CARLI nato a Firenze il 06/12/1984 ed ivi residente a Firenze in Via Ponte Alle Mosse 81 CF. CRL TMS 84T0 6D612B.

Per deliberare circa la costituzione di un'associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro.

I presenti chiamano il Signor Daniele Griggio a presiedere l'assemblea di costituzione. Il Presidente dell'assemblea da lettura dello statuto che sorreggerà l'associazione; statuto nel quale i presenti si riconoscono in pieno e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente spiega, inoltre, ai presenti le motivazioni che hanno portato alla costituzione dell'associazione che prenderà il nome di "PRATOTEATRO".

Esaurita la discussione i presenti

deliberano

di costituire un'associazione senza scopo di lucro avente i seguenti scopi:

promuovere corsi di: recitazione; scenografia; fonica; attrezzistica; impianti luci; direttori di scena; macchinisti; amministratori teatrali; pubblicità; fotografia; trucco scenico; regia; pittura; scultura; clownistica; musica; canto; drammaturgia; maschere; storia dell'arte; agenzie teatrali; sartoria; falegnameria; riprese cinematografiche e televisive e teatrali e tutte le sue forme; attività motoria, psico-motoria, linguaggi performativi e di animazione.

Realizzare e produrre spettacoli teatrali in tutta Italia ed all'estero, opere audiovisive con le attività connesse alla produzione delle opere stesse.

Gestire spazi per la rappresentazione di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato

Vengono successivamente messe in votazione le cariche istituzionali dell'associazione stessa. Vengono pertanto nominati i membri del consiglio direttivo, che avrà la durata provvisoria di 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali si procederà a nuove elezioni per il rinnovo dello stesso.

Su proposta dei presenti viene nominato all'unanimità Presidente pro-tempore dell'associazione "PRATOTEATRO" il signor Griggio Daniele, viene nominato Vice-presidente e Segretario il signor Tommaso Carli.

Viene stabilito di porre la sede legale in Prato, viale della Repubblica, 239

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperto il tesseramento che sarà rivolto a tutti coloro che si riconosceranno nelle finalità e nello statuto dell'associazione stessa.

Gli intervenuti stabiliscono che l'adesione all'associazione è vincolata da quote associative, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Sono, inoltre, stabilite le quote associative per l'anno 2016 come segue:

- Socio ordinario (quota associativa pari a 10 euro/annui)
- Socio sostenitore (quota associativa pari a 10 euro/annui)

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore

Seguono le firme, in originale, dei presenti all'assemblea costituente:

DANIELE GRIGGIO



TOMMASO CARLI



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA
Eseguita registrazione dell'atto rogato il 15 FEB 2016
al N. 591 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO

Francesco Galdi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO ASSOCIAZIONE "PRATOTEATRO"

COSTITUZIONE E SCOPI:

Art. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in base agli Art. 36 e seguenti del C.C. è costituita un'associazione non riconosciuta con sede legale in Prato Viale della Repubblica 239, che assume la denominazione di "PRATOTEATRO"

Art. 2

L'associazione è un centro a carattere volontario, democratico, unitario, multiculturale ed apolitico.
Non prosegue finalità di lucro.

Art. 3

E' compito dell'associazione:

promuovere corsi di: recitazione; scenografia; fonica; attrezzistica; impianti luci; direttori di scena; macchinisti; amministratori teatrali; pubblicità; fotografia; trucco scenico; regia; pittura; scultura; clownistica; musica; canto; drammaturgia; maschere; storia dell'arte; agenzie teatrali: sartoria; falegnameria; riprese cinematografiche e televisive e teatrali e tutte le sue forme; attività motoria, psico-motoria, linguaggi performativi e di animazione.

Realizzazione e produzione di spettacoli teatrali in tutta Italia ed all'estero, opere audiovisive con le attività connesse alla produzione delle opere stesse.

La gestione di spazi per la rappresentazione di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

I SOCI

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'associazione tutti i cittadini che condividono il presente statuto.

I Soci sono distinti in:

Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono coloro che partecipano fattivamente all'attività dell'Associazione, cioè all'allestimento di spettacoli e da quanto previsto dal presente statuto.

Soci Sostenitori o Sponsor

I Soci Sostenitori o Sponsor sono tutti coloro che con donazioni o sponsorizzazioni contribuiscono a sostenere l'attività dell'Associazione

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti.

Art. 5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale;

dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Art. 6

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera Sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 (trenta) giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 7

I Soci hanno diritto di frequentare i locali della sede operativa dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organismi dirigenti, potendo anche essere eletti, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

Art. 8

I Soci sono tenuti:

al pagamento della tessera sociale che non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile;

Art. 9

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali,
quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo,
quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise da Consiglio Direttivo a maggioranza Assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno 6 (sei) mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei Soci.

I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi e dagli avanzi di gestione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura.

Art. 13

Il residuo attivo del rendiconto annuale sarà devoluto come segue:
il 10% dieci per cento) al fondo di riserva,

il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature, nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione fra i Soci.

Art. 14

Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato al domicilio almeno otto giorni prima della riunione od anche a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato, ed anche con annuncio iscritto affisso nei locali della Sede operativa almeno 20 (venti) giorni prima della medesima.

Art. 15

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del rendiconto annuale.

Essa:

elegge la commissione elettorale composta da almeno due membri che redige le liste con i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni,
approva il bilancio,
procede alla nomina delle cariche sociali, in conformità di quanto previsto dagli Artt. 21 e 22,
approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma (due) dell'Art.13 (tredici) del presente statuto,
può deliberare sulle le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16

L'Assemblea straordinaria è convocata inoltre tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo Art. 18.

La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto od al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del circolo è indispensabile la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci ed in voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano od a scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 20

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro Verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri eletti fra i Soci. Il Consiglio resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza, è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà per quanto concerne la promozione e l'esecuzione della attività dell'associazione in ottemperanza delle disposizioni della Legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive dell'assemblea

In particolare, in via esemplificativa, deve:

redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto,

curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea,

redigere i rendiconti economico – finanziari annuali;

compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea,

stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, tuttavia stipula dei contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione dei beni ammortizzati, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche su beni sociali, fatto salvo il patrimonio immobiliare assegnato dall'Amministrazione Comunale che dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati.

Formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,

deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di Lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta il circolo di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Il Collegio Sindacale può essere nominato volontariamente e si compone di 3 (tre) membri effettivi che provvederanno ad eleggere un Presidente e due Supplenti eletti dall'assemblea. I Sindaci restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. I Sindaci sono eletti dai Soci.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea dei Soci e si compone di 3 (tre) membri che provvederanno alla nomina del Presidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa a maggioranza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione di almeno il 50% (cinquanta per cento) del corpo sociale.

Art. 29

In caso di scioglimento l'assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'Art. 28, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più fini di utilità generale o ad altra associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/1996 e fatte salve altre diverse destinazioni imposte dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

DEPOSIZIONE FINALE

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Regolamento Interno e le disposizioni delle leggi vigenti.

